

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA**

Presidente	Agostino Chiappiniello
Consigliere	Stefania Petrucci
Consigliere	Rossana Rummo
Primo Referendario	Rossana De Corato
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore (Relatore)
Primo Referendario	Carmelina Addresso
Primo Referendario	Michela Muti

**nella camera di consiglio del 28 settembre 2018**

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);

Visto l'art.7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n.131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, come modificato dall'art.10-*bis* del decreto legge n.113/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n.160/2016;

Vista l'ordinanza presidenziale n.102/2018 con la quale la Sezione è stata convocata per la data odierna;

Udito nella camera di consiglio il Magistrato relatore Dott. Cosmo Sciancalepore;

**FATTO**

Il Sindaco del Comune di Lizzano (TA), con nota n.9709 del 17 agosto 2018, pervenuta a questa Sezione il 27 agosto 2018, prot. n.2512, ha chiesto un parere sulla applicabilità della disciplina del *turn over* in caso di mobilità, ex art.30 del D.Lgs. n.165/2001, del personale interessato dalla legge n.68/1999 relativa al diritto al lavoro dei disabili. L'Amministrazione

chiede anche se, avendo in corso una procedura di riequilibrio finanziario, vista la specialità della legge n.68/1999, possa non essere applicata la disciplina prevista dall'art.243-*bis*, comma 8, lettera d, del D.Lgs. n.267/2000 in tema di controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale per gli enti sottoposti alla predetta procedura.

## DIRITTO

L'art.7, comma 8, della legge 131/2003 "*conferisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di contabilità pubblica*" (deliberazione delle SS.RR n.54/CONTR/2010). Per consolidato orientamento, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di carattere generale e non fatti gestionali specifici, non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o con altre funzioni assegnate alla stessa Corte dei conti. Devono, pertanto, ritenersi inammissibili sul piano oggettivo le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici tali da determinare una ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione alla amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.

Fermo restando, quindi, che è consentito dare risposta ai quesiti posti ai sensi dell'art.7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n.131 solo in termini generali ed astratti e che ogni decisione rimane di esclusiva competenza e responsabilità dell'ente istante, la Sezione ritiene che, in merito alla ammissibilità soggettiva e oggettiva, ricorrono le condizioni e i requisiti previsti dalla vigente normativa ed elaborati dalla giurisprudenza della Corte dei conti solo per il primo quesito.

Questa Sezione ritiene, invece, non ammissibile sul piano oggettivo il secondo quesito in quanto, trattando il tema delle assunzioni da parte degli enti interessati da una procedura di riequilibrio finanziario, per le quali la legge impone uno specifico controllo centrale attribuito alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, si manifesta evidentemente il concreto rischio di interferenza, sia con le valutazioni della Commissione ministeriale all'uopo istituzionalmente preposta (per un caso analogo, SS.RR. Sicilia, n.62/2012/PAR), che con le valutazioni di questa stessa Sezione in sede di monitoraggio del piano di riequilibrio.

Ciò premesso, si ritiene, dunque, di procedere ad analizzare solo la questione riguardante l'applicabilità della disciplina del *turn over* in caso di mobilità, ex art.30 del D.Lgs. n.165/2001, del personale interessato dalla legge n.68/1999 relativa al diritto al lavoro dei disabili.

Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti si sono pronunciate in numerose occasioni sul tema dei rapporti tra procedura di mobilità e disciplina sulle assunzioni.

I rapporti tra l'istituto della mobilità e i vincoli assunzionali sono tuttora disciplinati dall'art.1, comma 47, della legge n.311/2004. Da tale norma deriva che la mobilità è una

forma di reclutamento, consentita anche in deroga a tali vincoli, purché sia garantita la neutralità finanziaria dell'operazione per l'erario pubblico, con riguardo, sia all'ente di provenienza, sia a quello di destinazione, anche quando gli stessi siano sottoposti a discipline limitative differenziate. La neutralità finanziaria, per essere tale, deve garantire che, all'interno del comparto pubblico, non si producano variazioni nella consistenza numerica dell'organico e incrementi nella spesa di personale. A tal fine, la mobilità in uscita verso un ente sottoposto a limitazioni non è considerata dall'ente cedente, a sua volta sottoposto a vincoli assunzionali, come cessazione utile ai fini di nuove assunzioni dall'esterno, così come l'ente di destinazione non imputerà l'ingresso in mobilità nella quota consentita dalle norme vigenti per le assunzioni (*ex plurimis*, Sez. controllo Piemonte, n.69/2018/PAR).

Altro tema sul quale le Sezioni regionali della Corte dei conti si sono pronunciate in numerose occasioni riguarda i rapporti tra la disciplina relativa alle assunzioni obbligatorie delle categorie protette e le disposizioni in materia di assunzioni del personale e contenimento della relativa spesa.

La giurisprudenza contabile ha costantemente affermato il principio secondo il quale *"i rapporti tra la normativa che prevede le c.d. assunzioni obbligatorie per le categorie protette, da un lato, e le norme finalizzate al contenimento della spesa pubblica ed al risanamento dei bilanci delle amministrazioni pubbliche promulgate negli ultimi anni, dall'altro, ancorché non debbano ritenersi incompatibili o inconciliabili, devono, comunque, risolversi nel senso della prevalenza delle disposizioni che impongono obblighi assunzionali di soggetti appartenenti alle categorie protette, nei limiti della copertura della c.d. quota d'obbligo, sulle previsioni che pongono vincoli e divieti di assunzione, in ragione della singolarità della legislazione relativa alle assunzioni obbligatorie, dettata per la tutela di diritti costituzionalmente rilevanti e resa particolarmente stringente dall'espressa previsione di misure sanzionatorie ex art.15, comma 3, della citata legge n.68/1999"*. Le spese sostenute per l'assunzione di soggetti rientranti nelle categorie protette vanno escluse dall'ammontare della spesa per il personale, trattandosi di spese non comprimibili ed a condizione che siano state effettivamente assunte per personale rientrante nella percentuale d'obbligo o quota di riserva. In altri termini, i limiti assunzionali non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, ma questo vale soltanto, per effetto dell'art.3, comma 6, del decreto legge n.90/2014, convertito in legge n.114/2014, ai fini della copertura delle quote d'obbligo (*ex plurimis*, Sez. controllo Piemonte n.64/2018/PAR). Occorre aggiungere che l'art.7, comma 6, del decreto legge n.101/2013, convertito in legge n.125/2013 prevede, per le assunzioni obbligatorie delle categorie protette, una espressa deroga ai divieti di nuove assunzioni anche nel caso di soprannumerarietà.

Alla luce delle coordinate normative e giurisprudenziali tracciate, precisato che, a causa della oggettiva inammissibilità del relativo quesito, le presenti conclusioni non tengono conto della particolare situazione in cui versano i Comuni interessati dalla procedura di riequilibrio finanziario, il Collegio ritiene che, nel caso di mobilità in uscita di personale, appartenente alle

categorie protette, verso un ente sottoposto a limitazioni, sia possibile (*rectius*, doveroso) assumere altro personale, parimenti appartenente alle categorie protette, nei limiti della quota d'obbligo. Quando, invece, dopo la mobilità, nell'ente di partenza risulta già coperta la quota d'obbligo prevista dalla legge in favore delle categorie protette, valgono le consuete norme previste in tema di assunzioni e contenimento della spesa del personale.

**P. Q. M.**

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa Sezione.

Si dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Lizzano (TA).

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 28 settembre 2018.

Il Magistrato relatore

F.to Dott. Cosmo Sciancalepore

Il Presidente

F.to Dott. Agostino Chiappiniello

Depositata in segreteria il 28 settembre 2018

Il direttore della segreteria

F.to dott.ssa Marialuce Sciannameo